



“procedura ristretta “chiavi in mano” di un Tomografo Assiale Computerizzato nonché delle necessarie opere edili ed impiantistiche e di assistenza tecnica full risk destinato alla Diagnostica di Pronto Soccorso del P.O. del Levante Ligure presso l’Ospedale S. Andrea – La Spezia”

CHIARIMENTI

Domanda

1. Si chiede cortesemente di voler specificare il carico di lavoro previsto (in termini di N° esami) al fine di predisporre un' adeguata protezione anti-x in sala.
2. Si chiede di precisare quante postazioni di lavoro prevedere in progetto;
3. Si chiede di conoscere la classificazione dei locali TAC e SHOCK ROOM

Risposta

1. carico di lavoro: il carico di lavoro previsto (per una TC di Pronto Soccorso) tenendo conto degli attuali numero di esami attualmente richiesti è così suddivisibile 2500 pazienti di pronto soccorso + circa 800 pz in urgenza non differibile al quale dovrà essere prevedibilmente aggiunto dai 1500 ai 2000 pazienti con esami programmati per un totale di 4800/5300 pz moltiplicabile per un fattore di 1,5 per il carico esami completo.
2. postazioni di lavoro: 2. comprensiva di **1° consolle** comando con stazione di post-processing ed una **2° consolle** post-processing e refertazione (completamente integrata con il PACS/RIS Aziendale)
3. Classificazioni sale TAC e Shock Room: locali medici di gruppo 2.

Domanda

Si chiede la conferma circa la interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Capitolato Speciale riguardanti la designazione di alcune figure professionali la cui nomina, non pare possa essere posta a carico dell'Appaltatore.

- nella specie, l'art.5 – 1.13 recita che tra gli oneri a carico della ditta Aggiudicataria vi è *“la nomina e le relative spese delle seguenti figure professionali: Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”*
- dal tenore letterale della disposizione sopra trascritta, si potrebbe intendere quali a carico dell'impresa aggiudicataria gli adempimenti di cui alla normativa citata, ma tale interpretazione non trova conferma nè da un attento esame del dato normativo nè dal punto di vista della ratio del legislatore ispiratrice del dispositivo in esame
- in particolare, per quanto riguarda il profilo normativo con riferimento specifico alle figure dei Coordinatori, sia in fase di progettazione che di esecuzione, si richiama il chiaro disposto dell'art. 89, comma 1 lett. e) ed f) del D.Lgs. 81/2008, i quali indicano che tali soggetti vengono incaricati dal Committente o dal responsabile dei lavori (figura anch'essa incaricata dallo stesso Committente), chiarendo ulteriormente a seguito delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs 106/2009, che il coordinatore (per l'esecuzione) *“non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o l'RSPP da lui designato”*
- (invece, per quanto concerne la figura del Direttore Lavori si richiama il chiaro disposto dall'art. 130 del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce che debba essere istituito dalla Stazione Appaltante, prima della gara, un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventuali assistenti.
- il ruolo del committente è diverso da quello dell'appaltatore cui competono oneri e responsabilità di diversa natura e devono pertanto far capo a soggetti diversi

- le norme di cui sopra altro non sono, in ogni caso, che una specificazione del principio generale contenuto nel D.Lgs. 81/2008 (prima nel D.Lgs 494/96) e nel D.Lgs 163/2006 circa la intrasferibilità della qualità di Committente e relative attribuzioni e responsabilità;
- per quanto al contrario attiene infine il profilo logico-organizzativo che il legislatore ha voluto inserire nel testo del Decreto, non si vede come codesta Stazione Appaltante possa porre a carico dell'aggiudicataria la scelta di soggetti, quali in particolare il Direttore Lavori e l'assunzione del ruolo di Committente con il compito di nominare i Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, i quali nell'espletamento delle ripetitive funzioni verranno necessariamente a porsi in funzione dialettica e di controllo, se non di contrapposizione, nei confronti della impresa aggiudicataria
- la normativa di gara si deve intendere, per consolidata giurisprudenza, integrata dalle norme imperative di legge, tra l'altro ai sensi dell'art. 1339, 1340 e 1774 del codice civile;

Si chiede di verificare il dispositivo del sopra richiamato Art.5 – 1.13 del Capitolato Speciale con particolare riferimento alle segnalate disposizioni e di confermare che sarà la Stazione Appaltante a provvedere alla nomina Direttore dei Lavori e dei Coordinatori per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva

Risposta

Le disposizioni di cui all'art. 5 – punto 1.13 del capitolato speciale di gara devono intendersi nel senso che per quanto concerne i seguenti soggetti:

- Direttore dei lavori;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

L'appaltatore provvederà ad individuare e suggerire Professionisti di comprovata esperienza, comunicandone i nominativi, corredati da curricula, all'ASL5 la quale, previa verifica dei requisiti, formalizzerà con proprio provvedimento la nomina.

Restano a totale carico dell'appaltatore le spese relative agli onorari dei Professionisti di che trattasi.

Domanda

Si chiedono chiarimenti in merito:

- Gantry: inclinabilità di almeno +/-30°
- Letto porta-paziente: altezza minima del piano portapaziente rispetto al pavimento non superiore a 50 cm

Risposta

- inclinabilità del gantry: non si ritiene assolutamente motivo di esclusione l'eventuale non inclinabilità del gantry in ragione dei presupposti tecnologici dei nuovi sistemi TC
- altezza lettino TC: non è motivo di esclusione l'altezza minima del lettino porta paziente fissata a 50 cm ritenendo accettabile una tolleranza di circa 10 cm in più o meno a quanto previsto nel capitolato.

**Il Responsabile della S.C.
Provveditorato e Economato
(Dott. Giovanni Frandi)**